



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
U.O.C Pianificazione Territoriale

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

***Cava Pitone, Società High Quality s.r.l. – Comune di Seravezza. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis del DLgs 152/2006.***

*Richiesta, acquisita al protocollo in data 18.07.2023 prot. 3163, perfezionata in data 02.11.2023, archiviata in data 31.01.2024 prot. 497.*

*Richiesta di riattivazione pervenuta il 12.02.2024 prot. 736.*

*Riattivata a seguito dell’acquisizione della documentazione necessaria al prosieguo del procedimento (prot. 362 del 26.01.2024 e prot. 822 del 15.02.2024).*

VERBALE

In data odierna 17 maggio 2024 alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006 per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

**premesse che**

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

*Comune di Seravezza*

*Unione dei Comuni della Versilia*

*Provincia di Lucca*

*Regione Toscana*

*Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara*

*Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale*

*ARPAT Dipartimento di Lucca*

*AUSL Toscana Nord Ovest*

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<b><i>amministrazioni</i></b>	<b><i>parere e/o autorizzazione</i></b>
<i>Comune di Seravezza</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza</i>

**Precisato che**

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<b>Comune di Seravezza</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. arch. Andrea Tenerini</i>
<b>Unione Comuni della Versilia</b> <i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
<b>Regione Toscana</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<b>AUSL Toscana Nord Ovest</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi</i>
<b>ARPAT Dipartimento di Lucca</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Diletta Mogorovich</i>
<b>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Teresa Ferraro</i>
<b>Parco Regionale delle Alpi Apuane</b> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. for. Isabella Ronchieri</i>

**la conferenza dei servizi**

Premesso che:

La riunione della Conferenza si svolge in modalità telematica, alle ore 10,00 sono presenti tutte le amministrazioni invitate ad eccezione della Provincia di Lucca e Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale. La ditta Società High Quality s.r.l. non è presente. Contattati telefonicamente il legale rappresentante della ditta Barsi Lorenzo e il tecnico incaricato dott. geol. Vinicio Lorenzoni comunicano che a causa di un disguido tecnico potranno partecipare alle ore 11,00. In accordo con le altre amministrazioni la conferenza viene sospesa e aggiornata alle ore 11,00.

Alle ore 11,00 si riavvia la Conferenza alla quale partecipano alla conferenza il sig. Lorenzo Barsi in qualità di legale rappresentante della Ditta proponente e il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato.

Partecipano inoltre il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana e la dott.ssa Giovanna Ciari e l'arch. Simona Ozioso del Parco Regionale delle Alpi Apuane, l'ing. Luca Fantini del Comune di Seravezza e dott. geol. Giovanni Menga di Arpat Dipartimento di Lucca.

Il rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i seguenti contributi/pareri:

1. contributo/parere della Regione Toscana;
2. contributo/parere dell'Autorità di Bacino;
3. contributo/parere di Arpat Dipartimento di Lucca.

I rappresentanti delle Amministrazioni interloquiscono con il legale rappresentante della ditta e il professionista incaricato che dopo aver esposto brevemente il progetto e risposto alle domande dei rappresentanti delle Amministrazioni lasciano la riunione.

o o o

**Il rappresentante del Comune di Seravezza, dott. arch. Andrea Tenerini**

Il Piano Regionale Cave prevede che i comuni adeguino il piano strutturale entro due anni dall'entrata in vigore del PRC stesso e il piano operativo nel successivo anno dall'adeguamento del piano strutturale. Il Comune di Seravezza non ha provveduto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica entro i termini previsti. In questo caso l'articolo 40, comma 2 della disciplina del Piano Regionale Cave stabilisce che "fatto salvo quanto previsto ai commi da 3 a 7, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle per le quali si concludano positivamente i procedimenti di cui alla parte II, titolo III, del D.lgs 152/2006 e titolo III della l.r. 10/2010 che siano stati avviati prima della data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC".

Trattandosi di nuova autorizzazione le salvaguardie del PRC non ammettono la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni.

L'ufficio richiama la possibilità per la società di dare corso alle procedure dell'articolo 35 della legge regionale n. 65/2014 (Varianti mediante sportello unico per le attività produttive). In caso la Società voglia perseguire quella strada è necessario che il progetto di coltivazione sia integrato dagli elaborati urbanistici relativi alla proposta di variante (da realizzare in conformità con quanto indicato nella DGR n. 225 del 15 marzo 2021). Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica l'articolo 25 della citata legge regionale n. 65/2014. In mancanza dell'attivazione della procedura dell'articolo 35 della legge regionale n. 65/2014 il parere dell'Ufficio è contrario in quanto il progetto risulta non conforme con quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2 della disciplina del PRC, essendo lo strumento della pianificazione urbanistica comunale non adeguato al vigente PRC.

**Il rappresentante dell'Unione Comuni della Versilia, dott. ing. Francesco Vettori**

Riporta il parere favorevole espresso nella seduta del 13 maggio dalla commissione del paesaggio.

**Il rappresentante della Regione Toscana, ing. Alessandro Fignani**

Da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dai settori regionali "Autorizzazioni uniche ambientali" e "Genio Civile Toscana Nord".

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. RT n. 0272597 del 15/05/2024 con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna anche allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato.

**La rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest, dott. geol. Laura Maria Bianchi**

Precisa che, esaminato il progetto di coltivazione e la documentazione tecnica redatta dal progettista a seguito di richiesta espressa in fase di verifica documentale, emergono situazioni di potenziale criticità per quanto riguarda le lavorazioni a confine con l'esistente cava Pellini, separata da quest'ultima dalla presenza di un esiguo diaframma roccioso. Si ritiene pertanto necessario, ai fini della sicurezza dei lavoratori, che lo sviluppo della coltivazione sia rimodulato in modo da garantire un franco di almeno dieci metri dal citato confine e sia prevista un'analisi della potenziale interferenza tra i due siti, con predisposizione di un sistema di monitoraggio delle strutture più pervasive.

**La rappresentante di ARPAT, dott. ing. Diletta Mogorovich**

Illustra insieme al dott. geol. Menga il contributo trasmesso per PEC evidenziando alcune carenze nella descrizione del processo, nella valutazione degli impatti ambientali e nella definizione del piano di monitoraggio ambientale.

**La rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, dott. arch. Teresa Ferraro**

Si premette che nel 2019 era stato presentato un progetto di piano di coltivazione per la cava Pitone e viste le perplessità emerse sulla sua attivazione si rese necessario un sopralluogo che confermò lo stato di rinaturalizzazione del sito, con conseguente parere contrario, verificabile dalle seguenti note.

Ns protocollo 0011257-A 24/10/2019| esiti del sopralluogo del 22/05/2019

Ns protocollo 2747-p/2021 conferma il parere negativo

Ns protocollo 690-p/2021 non accoglimento osservazioni

Ns protocollo 11700-p/2020 parere contrario

La localizzazione della cava Pitone limitrofa ad un'area fortemente compromessa dalla provoca un aumento degli effetti impattanti, percepibili dal palazzo Mediceo e dai paesi di fronte Fabiano e Giustagnana.

La cava è stata attiva fino all'anno 1982 e ovviamente a distanza di 42 anni, oggi è rinaturalizzata, come si acclara dalla documentazione fotografica del sopralluogo del 22/05/2019

Il progetto anche se ridimensionato rispetto al precedente prevede comunque il ribasso del piazzale per l'accesso in galleria e un notevole taglio del bosco perciò se lo si attuasse il contesto paesaggistico verrebbe stravolto con un aumento dell'alterazione percettiva del paesaggio con modificazioni nella morfologia, e della compagine vegetale in un luogo integro; con conseguenti modificazioni dell'assetto percettivo, scenico/panoramico e della funzionalità ecologica nonché sul complessivo assetto

paesaggistico con la perdita e deturpazione di risorse naturali; creando un aggravio delle criticità paesaggistiche dovute già alle cave viciniore .

Sotto l'aspetto Paesaggistico non ci sono modifiche che si potrebbero apportare al progetto proposto per un riscontro favorevole.

La Soprintendenza esprime **parere negativo** per il progetto di coltivazione della **CAVA PITONE Proposta 2024**

#### **La rappresentante del Parco dott. for. Isabella Ronchieri**

dichiara che la Commissione non può esprimersi in senso favorevole ed espone le motivazioni leggendo il verbale della Commissione Tecnica del Nulla Osta.

La Conferenza di servizi ritiene che il progetto presentato non sia assentibile in considerazione dei contributi/pareri pervenuti e resi durante la riunione, in quanto esprimono pareri negativi, numerose richieste di integrazioni e non conformità agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre si precisa che il progetto di riattivazione della Cava Pitone aveva ricevuto un precedente diniego con motivazioni non completamente superate dalla presente proposta progettuale.

Alle ore 12.30 il Coordinatore dell'U.O.C Pianificazione Territoriale, dott.ssa Isabella Ronchieri, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 17 maggio 2024

#### **Conferenza dei servizi**

Comune di Seravezza

dott. arch. Andrea Tenerini



Andrea Tenerini  
30.05.2024  
07:58:42  
GMT+00:00

Unione Comuni della Versilia

dott. ing. Francesco Vettori



FRANCESCO VETTORI  
30.05.2024 08:51:17  
GMT+01:00

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



ALESSANDRO  
FIGNANI  
29.05.2024  
17:08:49  
GMT+01:00

AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Maria Laura Bianchi



MARIA LAURA BIANCHI  
Regione Toscana/01386030488  
COLL.TECNICO PROF.  
GEOLOGO  
29.05.2024 07:20:53  
GMT+01:00

ARPAT Dipartimento di Lucca

dott. ing. Diletta Mogorovich



DILETTA  
MOGOROVICH  
28.05.2024 11:46:18  
GMT+01:00

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara

dott. arch. Teresa Ferraro

Firmato digitalmente da  
**TERESA FERRARO**  
CN = FERRARO TERESA  
O = Ministero della cultura  
C = IT

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. for. Isabella Ronchieri



RONCHIERI  
ISABELLA  
28.05.2024  
07:48:28  
GMT+00:00



# CITTÀ DI SERAVEZZA

Terra Medicea - Città del marmo

Medaglia d'argento al Merito Civile

## SETTORE CULTURA DEL TERRITORIO

### Ufficio Cave

Seravezza li 17 maggio 2024

Prot. [vedi pec]

#### Al Parco Regionale Alpi Apuane

U.O.C. Pianificazione territoriale e

Commissione tecnica del Nulla Osta

[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

**Oggetto: Cava Pitone, Società High Quality s.r.l. - Comune di Seravezza. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006. CONFERENZA DEI SERVIZI - Inoltro contributo**

Con riferimento alla CDS convocata per il giorno 17 maggio 2024 il Comune di Seravezza inoltra il presente contributo.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020 è stato approvato il Piano Regionale Cave (PRC). Con l'entrata in vigore del PRC ha cessato di avere efficacia la previgente pianificazione costituita dal PRAE, dal PRAER ed eventualmente dal PAERP, se approvato dalla Provincia.

Ai sensi dell'articolo 21 della disciplina di Piano (Adeguamento degli atti di governo del territorio comunali della Disciplina del PRC), i comuni "garantiscono attraverso l'adeguamento degli atti di governo del territorio comunale che, per le aree di giacimento individuate dal PRC, le destinazioni urbanistiche non compromettano lo sfruttamento del giacimento minerario.

2. Ai sensi dell'articolo 9 comma primo della l.r. 35/2015 i comuni, ove necessario, adeguano:

a) il piano strutturale entro due anni dall'entrata in vigore del presente piano;

b) il piano operativo nel successivo anno dall'adeguamento del piano strutturale".

A causa anche di una possibile non coerenza tra le previsioni cartografiche del PRC vigente la proposta di Piano integrato per il Parco in corso di discussione da parte della Quarta Commissione consiliare regionale per le procedure istruttorie finalizzate alla sua adozione, il Comune di Seravezza non ha provveduto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica al PRC entro i termini previsti.

In questo caso l'articolo 40, comma 2 stabilisce che "fatto salvo quanto previsto ai commi da 3 a 7, fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica al PRC non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni ad eccezione di quelle per le quali si concludano positivamente i procedimenti di cui alla parte II, titolo III, del D.lgs 152/2006 e titolo III della l.r. 10/2010 che siano stati avviati prima della data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC. Sono altresì fatti salvi i procedimenti di VIA avviati in conseguenza dell'esito della verifica di assoggettabilità, purché il procedimento di quest'ultima sia stato già avviato alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PRC. È comunque ammesso il rilascio di autorizzazioni per il ripristino dei siti estrattivi dismessi di cui all'articolo 31 e per i siti di reperimento di materiale ornamentale storico di cui all'articolo 32".

Nella richiesta formulata il 5 dicembre 2023 si chiedeva di integrare la relazione tecnica con un paragrafo che dimostrasse, in modo puntuale e sulla base delle indicazioni fornite dal PRC, l'avvenuto adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica interessati dal piano di coltivazione al PRC stesso o, eventualmente, l'esistenza delle fattispecie di cui ai commi da 3 a 7 dell'articolo 40, comma 2 citato.

Si richiama per questo la possibilità per la società di dare corso alle procedure dell'articolo 35 della legge regionale n. 65/2014 (Varianti mediante sportello unico per le attività produttive). In caso la Società voglia perseguire quella strada è necessario che il progetto di coltivazione sia integrato dagli elaborati urbanistici

relativi alla proposta di variante (da realizzare in conformità con quanto indicato nella DGR n. 225 del 15 marzo 2021). Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica l'articolo 25 della citata legge regionale n. 65/2014. In mancanza dell'attivazione della procedura dell'articolo 35 della legge regionale n. 65/2014 il parere dell'Ufficio non può che essere contrario in quanto il progetto risulta non conforme con quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2 della disciplina del PRC, essendo lo strumento della pianificazione urbanistica comunale non adeguato al vigente PRC.

L'elaborato "Elenco documenti di progetto" deve essere integrato con l'elenco dei documenti presentati nella integrazione documentale di febbraio 2024;

Considerato che:

- l'Ufficio Cave del Comune di Seravezza, nelle sue funzioni ispettive riguardanti l'attività di cava, ha la necessità di poter disporre della necessaria documentazione in grado di poter verificare puntualmente le lavorazioni svolte dall'esercente come da autorizzazione estrattiva;
- annualmente gli esercenti, entro il 31 marzo, ai sensi dal comma 2bis dell'articolo 25 della LR n. 35/2015 e s.m.i., osservando le specifiche tecniche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/2020 e n. 260/2020 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a consegnare al comune una serie di documentazione tecnica relativa all'attività svolta nell'anno precedente,

l'ufficio non risulta concorde con quanto riportato all'interno del documento "Integrazioni", prodotto dal Geol. Vinicio Lorenzoni nel gennaio 2024, dove viene riportato che lo scrivente ufficio *ha richiesto di adeguare il progetto agli obblighi dell'art.25 della LR35/2015*.

La richiesta del 5 dicembre 2023 era stata una richiesta di integrazione della documentazione tecnica di progetto, presentata durante la procedura autorizzativa, motivata dalla necessità di restituire, al rilascio della autorizzazione estrattiva, elaborati approvati tecnicamente compatibili e sovrapponibili con quelli che verranno annualmente presentati ai sensi del comma 2bis dell'articolo 25 della LR n. 35/2015.

Pertanto, al fine di monitorare e verificare correttamente l'evolvere dell'escavazione della Cava Pitone successivamente al rilascio della relativa autorizzazione, come già richiesto nel contributo precedentemente citato, il progetto in questione deve essere integrato con un nuovo documento denominato "*Inquadramento topografico con capisaldi*".

Tale documento dovrà contenere l'abaco dei capisaldi materializzati al suolo con le schede monografiche di dettaglio di ciascun punto caratterizzate almeno dalle coordinate plano-altimetriche di riferimento nei sistemi di riferimento EPSG 3003 o EPSG 6707, oltre che da idonea documentazione fotografica compatibile con la documentazione che deve essere consegnata annualmente dall'esercente al fine di ottemperare a quanto richiesto dal comma 2bis dell'articolo 25 della LR n. 35/2015 e s.m.i., osservando le specifiche tecniche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/2020 e n. 260/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Da una verifica effettuata sulla documentazione presentata nelle integrazioni di gennaio 2024, contrariamente come riportato nel documento "Integrazioni", prodotto dal Geol. Vinicio Lorenzoni nel gennaio 2024, solamente la Tavola 10 riporta, e solo in maniera parziale, le indicazioni del perimetro dell'area estrattiva e delle pertinenze da autorizzare, all'interno di ogni cantiere, come da definizioni di "*sito estrattivo attivo*" e "*pertinenza*" riportate all'art.2 comma 1 lettera g) e lettera m) della legge regionale n. 35/2015 e s.m.i.;

Si richiede pertanto che tale integrazione venga fatta solamente alle tavole grafiche di progetto n.9 e n.10 che dovranno:

1. essere modificate diversificando le indicazioni del perimetro dell'area estrattiva (diversificando le

superfici di scavo a cielo aperto ed in galleria), all'interno di ogni cantiere, come da definizioni di "sito estrattivo attivo" e "pertinenza" riportate all'art.2 comma 1 lettera g) e lettera m) della LR n. 35/2015 e s.m.i.;

2. essere integrate con i capisaldi riportati nel documento "Inquadramento topografico con capisaldi" come descritto al precedentemente;
3. essere integrate con la georeferenziazione (GeoPDF o similare);
4. essere integrate con l'inoltro della versione digitale georeferenzata nel formato .dxf al fine di rendere sovrapponibili tali elaborati, tramite il software QGIS, con la documentazione consegnata annualmente dall' esercente ai sensi del comma 2bis dell'articolo 25 LR n. 35/2015 e s.m.i., osservando le specifiche tecniche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/2020 e n. 260/2020 e s.m.i..

Si richiede che gli *shapefiles* forniti siano:

- corredati della rete dei capisaldi di riferimento di cui al documento "Inquadramento topografico con capisaldi", al fine di rendere sovrapponibili tali elaborati con la documentazione consegnata annualmente dall' esercente ai sensi del comma 2bis dell'articolo 25 della LR n. 35/2015 e s.m.i., osservando le specifiche tecniche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/2020 e n. 260/2020 e s.m.i.;
- riportare le porzioni areali del "sito estrattivo attivo" e "pertinenza" andando a diversificare le superfici di scavo a cielo aperto ed in galleria come da specifiche tecniche indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/2020 e n. 260/2020 e s.m.i..

Nella tabella di produzione presente al paragrafo 3.2 - Calcolo dei volumi – riportata nell'elaborato C "Progetto di coltivazione e progetto di risistemazione del sito estrattivo (Art. 17 comma primo lettera c); d))" datato maggio 2023, non sono state riportate tutte le volumetrie indicate nei successivi paragrafi 3.3 – Derivati di estrazione e 3.4. – Art. 13 e 14 del PRC; si richiede pertanto di integrare tale tabella con tutti i dati inerenti il progetto in questione.

Si allega al presente documento il contributo espresso dall'Ufficio Ambiente in merito alla Valutazione di impatto acustico e della precedente nota alla quale si fa riferimento.

Restando a disposizione per ogni chiarimento o delucidazione si porgono distinti saluti.

**Il Funzionario responsabile**

**Ar ch. Andrea Tenerini**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



Andrea Tenerini  
17.05.2024 11:07:20  
GMT+00:00





**CITTÀ DI SERAVEZZA**  
Terra Medicea - Città del marmo  
Medaglia d'argento al Merito Civile

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO  
Servizio Ambiente

PEC

Seravezza, 18/03/2019

**Spett.le**  
**UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Sede**

**OGGETTO: rif. nota Ente Parco acquisita in data 22/02/2019 con Prot. 5176 - D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seg. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Progetto di coltivazione della cava Pitone nel Comune di Seravezza. Proponente: Italia High Quality srl – Parere riguardante la VIAC presentata**

Con la presente,

**vista e richiamata** la comunicazione in oggetto relativa al Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Progetto di coltivazione della cava Pitone nel Comune di Seravezza - Proponente: Italia High Quality srl;

**atteso** che in tale nota l'ente Parco chiede ai Soggetti competenti in materia ambientale di voler verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione, per i profili di rispettiva competenza, entro 30 giorni dalla data del 20.02.2019, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs. 152/2006;

**vista** la documentazione progettuale, pubblicata sul sito web del Parco all'indirizzo: [http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze\\_servizi/conferenze\\_servizi.htm](http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze_servizi/conferenze_servizi.htm);

**preso atto** ed esaminata, sulla base delle competenze dello scrivente Ufficio, la VIAC a firma del tecnico competente in acustica A.T. Gianni Sauro (n. iscr. 10270 Albo Elenco Nazionale - n. 350 Albo Regionale Toscana) dalla quale si evince che il contributo dell'intera attività, secondo quanto previsto per il criterio differenziale e per i limiti assoluti di immissione e di emissione sonora dal DPCM del 14/11/1997, risulta nella norma e che l'attività non influenzerà in modo significativo il clima acustico presente,

si comunica che questo Ufficio prende atto di quanto dichiarato dal tecnico nella VIAC presentata, permettendo di valutare positivamente l'analisi degli impatti ambientali derivanti dall'attività svolta.

Distinti saluti.

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dott. Ing. ROBERTO Orsini)

Via XXIV Maggio, 22 - 55047 Seravezza (LU) - P.I. 00382300465  
Tel. 0584 757762-38-63 / Fax 0584 7571808

[ufficioambiente@comune.seravezza.lucca.it](mailto:ufficioambiente@comune.seravezza.lucca.it) PEC: [protocollo.seravezza@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.seravezza@postacert.toscana.it)





# CITTÀ DI SERAVEZZA

Terra Medicea - Città del marmo  
Medaglia d'argento al Merito Civile

## SETTORE 2 GESTIONE DEL TERRITORIO Ambiente

Prot. int.  
(citare sempre nella risposta)

Seravezza, li 15/05/2024

Alla c.a.  
UFFICIO CAVE  
Sede

**OGGETTO:** rif. nota Ente Parco acquisita in data 01-03-204 con prot. 6265 “Cava Pitone, Società High Quality s.r.l. – Comune di Seravezza. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis del DLgs 152/2006. AVVIO” - Parere in merito alla VIAC presentata rif. “Elaborato I”

Con la presente,  
**premess**o che:

- con nota Prot. 5176 del 22/02/2019 l’Ente Parco, in base al Procedimento di valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente al Progetto di coltivazione della Cava Pitone nel Comune di Seravezza – proponente: Italia High Quality srl, chiede ai Soggetti competenti in materia ambientale di voler verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione, per i profili di rispettiva competenza;
- con richiesta succitata, lo scrivente ufficio Ambiente è chiamato ad esprimersi sotto il profilo acustico;
- con nota prot. 7672 del 18/03/2019 lo scrivente, esaminata la VIAC “*vers. 01 del 08/02/2019*” a firma dal tecnico competente in acustica A.T. Gianni Sauro nella quale si evince che [...] il contributo dell’intera attività, secondo quanto previsto per il criterio differenziale e per i limiti assoluti di immissione e di emissione sonora dal DPCM del 14/11/1997, risulta nella norma e che l’attività non influenzerà in modo significativo il clima acustico presente”, **si esprime valutando positivamente l’analisi degli impatti ambientali derivanti dall’attività svolta sulla base delle dichiarazioni rese dal tecnico in questione;**

**dato atto che**, in riferimento alla richiesta di attivazione della procedura di PAUR per il progetto di coltivazione della cava Pitone e sulla base della nota in oggetto acquisita in data 01/03/2024 con prot.6265 riguardante l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, viene chiesto allo scrivente Ufficio Ambiente di esprimersi dal punto di vista acustico, in merito alla VIAC acquisita nell’elaborato denominato “*Impatto acustico – Relazione soc. TecnoAmbiente srl Elaborato I*” datato maggio 2023;

**visto** l’elaborato presentato al riguardo, a firma del Geol. Vinicio Lorenzoni nel quale il tecnico in questione, allegando la VIAC “*vers. 01 del 08/02/2019*” a firma del tecnico competente in acustica A.T. Gianni Sauro, dichiara in premessa quanto segue “**La valutazione delle emissioni sonore**

Via XXIV Maggio, 22 - 55047 Seravezza (LU) - P.I. 00382300465  
Tel. 0584 757737-62

[ediliziaprivata@comune.seravezza.lucca.it](mailto:ediliziaprivata@comune.seravezza.lucca.it) - PEC: [protocollo.seravezza@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.seravezza@postacert.toscana.it)



# CITTÀ DI SERAVEZZA

Terra Medicea - Città del marmo  
Medaglia d'argento al Merito Civile

## SETTORE 2 GESTIONE DEL TERRITORIO Ambiente

*sebbene sia stata eseguita nel 2019 non è cambiata rispetto alla situazione attuale, in quanto la cava non ha operato per la mancanza della necessaria autorizzazione. I macchinari previsti nella valutazione sono gli stessi che sono previsti nel progetto attuale e le condizioni di rumorosità e i recettori sensibili sono gli stessi valutati nella relazione precedente. Non essendo cambiate le fonti di rumore ne la distanza dai recettori sensibili viene ripresentata la relazione dell'Impatto acustico eseguita dalla società TecnoAmbinte s.r.l. del 2019"*

questo Ufficio , sulla base di quanto sopra espresso prende atto della dichiarazione resa dal Geol. Vinicio Lorenzoni , tenendo valide quindi le considerazioni già espresse con nota Prot. 7672 del 18/03/2019.

Cordiali saluti.



CONSUELO  
BONUCCELLI  
15.05.2024 14:41:48  
GMT+01:00

Il Funzionario Responsabile  
*Ing. Consuelo Bonuccelli*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Mobilità, infrastrutture e  
trasporto pubblico locale**

**Settore Miniere**

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane

PEC: [parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006 art. 27/bis  
Cava Pitone Società: High Quality Srl Comune di Seravezza (LU)  
Conferenza dei Servizi del 17.05.2024 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24.04.2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

**Si trasmettono i pareri ed i contributi ricevuti nella conferenza interna regionale, ai fini della conferenza in oggetto, ponendo in evidenza quanto segue:**

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni
- il Settore Genio Civile Toscana Nord con PEC prot. n.261192 del 08.05.2024 rappresenta di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, relativamente agli aspetti di propria competenza, per quanto specificatamente indicato nel parere stesso;
- il Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali con PEC prot. n.265419 del 10.05.2024 rappresenta di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, relativamente agli aspetti di propria competenza, per quanto specificatamente indicato nel parere stesso;

**In considerazione di quanto sopra pongo in evidenza che non mi sarà possibile esprimere la “posizione unica regionale” di cui art. 26 ter della L.R. 40/09 in senso favorevole o condizionato e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell’assenso. Nel caso in cui la conclusione della conferenza di servizi non possa essere rinviata, la posizione unica regionale dovrà pertanto essere ritenuta espressa in senso negativo.**

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 265419 del 10/05/2024
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 261192 del 08/05/2024
- parere Settore Sismica prot. 238780 del 23/04/2024

Il Dirigente  
Ing. Alessandro Fignani

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

RUR cave  
Sede di Massa  
viale Democrazia, 17 – 54100 Massa (MS)  
mail: [settore.miniere@regione.toscana.it](mailto:settore.miniere@regione.toscana.it)

Miniere e autorizzazioni geotermiche  
Sede di Grosseto  
via Cavour, 16 - 58100 Grosseto (GR)  
tel. 0564/ 20155  
mail: [settore.miniere@regione.toscana.it](mailto:settore.miniere@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/0233831 del 22/04/2024

**Oggetto:** Indizione di Conferenza di Servizi del giorno 16.05.2024, per autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis

- Cava Pitone Società : High Quality Srl Comune di Seravezza (LU)

Comunicazioni

**Alla Direzione Mobilità, infrastrutture e  
trasporto pubblico locale**  
U.O. Settore Mineriere  
**Sede**

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
ing. Luca Gori

GB/SAP

**Prot. n. AOO-GRT/**  
*da citare nella risposta*

Allegati

Risposta al foglio del 22/04/2024 numero 0233831

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Pitone Società : High Quality Srl Comune di Seravezza (LU)  
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 09.05.2024  
RIF.346

Regione Toscana  
Direzione ambiente ed energia  
Settore miniere

In merito al procedimento in oggetto si rappresenta quanto segue.

Questo Settore con la nota 197481 del 29/03/24 ha chiesto al Parco delle Alpi Apuane chiarimenti ed integrazioni al fine di individuare i procedimenti di competenza da attivare all'interno delle procedure di cui all' art. 27/bis del Dlgs 152/2006,.

Ad oggi, il documento "avviso corretto aprile 24", scaricato tramite il portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, risulta essere l'unico nuovo documento di interesse per questo Settore ma risulta relativo a un altro sito estrattivo e comunque escluderebbe solo l'attivazione di procedimenti relativi a derivazioni acque pubbliche e scarichi.

Per quanto sopra esposto, si ribadisce quanto espresso con la citata nota del 29/03/2024, rappresentando quindi di non essere in condizione di stabilire se sussistano o meno competenze di questo Settore in merito al procedimento in oggetto.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp









**Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca**

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.29/21.4** del **16/05/2024** a mezzo: PEC

*Parco delle Alpi Apuane*

*pec: parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*

*Direzione Ambiente ed Energia*

*Settore Miniere*

*pec: regionetoscana@postacert.toscana.it*

**Oggetto:** *Cava Pitone - Piano di coltivazione della cava Pitone - proponente: Italia High Quality Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 17/05/2024 - Vs. comunicazione prot. 1934 del 30/04/2024 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

## 1. Premessa

Con nota prot. 17008 del 01/03/2024 è pervenuta la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione unico regionale ex art. 27-bis della DLgs 152/06, di VIA e di rilascio dei titoli abilitativi, successivamente con nota prot. 32802 del 30/04/2024 è pervenuta convocazione per la CdS in modalità sincrona per il giorno 17/05/2024. La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco così previsto dalla procedura.

## 2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

### 2.1. Esame del progetto

La documentazione progettuale è stata scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il proponente richiede i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione all'attività estrattiva (LR 35/15)
- autorizzazione alle emissioni non convogliate (DLgs 152/06).

### 2.2. Sistema fisico aria

#### Rumore

La documentazione di riferimento è la stessa di quella relativa alla precedente istruttoria e si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti acustici.

#### Emissioni convogliate

Nella documentazione esaminata non sono stati trovati riferimenti relativi all'approvvigionamen-

to energetico e all'eventuale presenza di un generatore. Si ricorda che nella precedente istruttoria questo aspetto era stato oggetto di una specifica richiesta di informazioni integrative al fine di valutare la necessità di richiedere ed ottenere l'autorizzazione alle emissioni convogliate (vedi prot. Arpat 80705 del 23/11/2020).

Si richiede pertanto che siano comunicate le modalità di approvvigionamento energetico e qualora si dovrà far uso di un generatore, che sia comunicata la tipologia e la relativa **potenza termica nominale**.

### **Emissioni non convogliate**

Il metodo applicato non è esattamente quello proposto nell'allegato al PRQA e nello specifico parte dal considerare la produzione media nell'arco dei 5 anni del progetto. Nel complesso, la stima del rateo emissivo è di circa 70 g/h che risulta compatibile in base alla distanza dai recettori (abitato di Fabiano).

Si ritiene che, poiché il dato è stato estrapolato sulla media del lungo periodo (il totale dei 5 anni di durata della autorizzazione), possano presentarsi in concomitanza di periodi particolarmente siccitosi o di attività intensa, nei quali sarà necessario comunque procedere a bagnature. Le tabelle dalla 9 alla 11 forniscono dati utili alla ditta per stimare in via speditiva frequenza e intensità delle bagnature.

Si rileva inoltre che nello stesso bacino estrattivo oltre a Cava Pitone sono attive Cava Pellini (contigua) e Cava Pellizzari, contigua a sua volta rispetto alla Pellini. Dalla documentazione presentata (SIA e elaborati allegati), relativa al sito Pitone, non è possibile valutare se la contemporanea attività dei tre siti potrebbe e in quale misura determinare un peggioramento della qualità dell'aria ai recettori per emissioni diffuse da polveri/traffico.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse da traffico, nel SIA si riferisce che con le cave limitrofe verrà concordato il trasporto dei materiali a valle per evitare il sovraccarico della viabilità, che è comune al bacino Trambiserra. In merito si rileva che non sono chiari i criteri sulla base di quali si ritiene accettabile il traffico sulla viabilità a servizio del bacino estrattivo.

### **2.3. Sistema fisico acque superficiali**

#### **Gestione acque meteoriche**

In base alle superfici degli ambiti previsti dal DPGRT 46/R il progettista valuta in poco più di 7 mc il volume delle AMPP e pertanto si prevede di installare una vasca di circa 10 mc.

Nel PGAMD si indica che **sarà presente un disoleatore nella linea di trattamento delle acque** di lavorazione di cui però non si forniscono le caratteristiche.

Nella documentazione è presente uno schema a blocchi che si riferisce alla linea di trattamento delle acque industriali e si fa riferimento ad un elaborato denominato "Tavola 3 Tavola 3-AMD Carta degli impianti e gestione delle acque meteoriche dilavanti" che non è stato trovato nella documentazione scaricata dal sito internet del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Le "canalizzazioni a monte dell'area di estrazione" che dovranno impedire l'accesso delle acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito estrattivo sono vicine alla strada di accesso alla cava Pellini-Pellizzari e pertanto si richiede che vengano indicate con maggior dettaglio le modalità di realizzazione con particolare riferimento alle "interferenze" con la strada di accesso alla cava Pellini-Pellizzari. Si rileva infine che non risultano presenti gli elaborati denominati Tav. 1 AMD, Tav. 2 AMD e Tav. 3 AMD e che pertanto dovranno essere trasmessi a completezza della documentazione. Si fa presente che elaborati con lo stesso titolo erano presenti nella documentazione esaminata per la precedente richiesta del 2020 e che in tali elaborati risulterebbe la presenza di una strada di collegamento esterna all'area estrattiva.

Nell'elaborato è presente uno schema a blocchi dell'impianto che però è riferito al ciclo delle acque di lavorazione. Il PGAMD dovrà pertanto essere integrato con uno schema a blocchi relativo anche alla gestione delle AMD e delle interazioni fra la gestione sia dei reflui industriali che meteorici.

Si rileva inoltre che il PGAMD esposto presenta alcune incongruenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rileva che la superficie dell'area impianti è indicata in 1450 mq, la superficie adibita a

deposito dei rifiuti di estrazione è indicata in 490 mq e la loro somma è indicata in 1540 mq. Inoltre vi sono anche sostanziali differenze con quanto presentato nella precedente richiesta di autorizzazione (area impianti + strade c.a. 13000 mq).

In base a quanto dichiarato dal progettista, non sarà presente uno scarico di AMPP o industriali che necessiterebbe di specifica autorizzazione; verranno rilasciate esclusivamente le AMD successive alla prima pioggia. Si ricorda tuttavia che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot. 173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di “*definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)*” e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso. La ditta dovrà adeguarsi alle eventuali nuove disposizioni nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione.

## 2.4. Sistema fisico suolo

### Gestione scarti/rifiuti da estrazione

In base alla tabella riportata a pag. 5 è previsto di riutilizzare poco più di 6000 mc dei circa 48000 di escavazione totale. È previsto di cominciare ad accumulare materiali classificati come rifiuti di estrazione solo a partire dal quarto anno del progetto.

La percentuale in volume dei materiali riutilizzati per il ripristino è di circa 12,6 %. Tuttavia, in base a quanto riportato nell'elaborato, solo un volume di circa 500 mc sono funzionali al ripristino delle "effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici";

Si ricordano in ogni caso gli obblighi derivanti dal comma 5 bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Per i materiali che verranno lasciati in sito si richiede, oltre alle analisi indicate, anche il test di cessione, da effettuarsi in conformità al DM 5/02/1998, allegato 3. I dati, una volta disponibili, dovranno essere inviati all'autorità competente e in copia anche a questo Dipartimento.

### Gestione dei derivati dei materiali da taglio

La tavola 9 riporta l'area di accumulo dei derivati dei materiali da taglio e la relazione tecnica riporta che il volume massimo previsto sarà di circa 700 mc.

## 2.5. Risistemazione ambientale

Con riferimento all'elaborato Tavola 13 “Stato finale e ripristino” si rileva che:

- non è chiaro come avvenga l'accesso alle varie porzioni del sito (laghetto, piazzali) in quanto non sono visibili rampe di collegamento fra i diversi piazzali;
- l'analisi di stabilità del documento presente nella sezione integrazioni gennaio sembra essere riferita ad un'area che non viene interessata dalle coltivazioni fra il sito estrattivo e il canale di Rota (area immediatamente a sud del sito estrattivo);
- il drenaggio delle AMD convoglia le acque in un'area con una quota superiore (330 m s.l.m.) rispetto ai piazzali e al laghetto (322-326 m s.l.m.).

Si richiede pertanto che vengano chiariti tali aspetti. Tali aspetti diventano importanti ai fini di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 del PRC.

Si rileva inoltre che resterebbero a fine coltivazione alcune problematiche relative al setto di separazione fra la cava Pitone e la cava Pellini che erano stati messi in evidenza anche dalla ASL (vedi verbale di CdS del 27/11/2020 (prot. Arpat 85151 del 09/12/2020 - Prot. Parco 4682 del 09/12/2020) e in base alle quali potrebbe essere opportuno valutare in modo coordinato le modalità operative (vedi estratto), come del resto previsto anche dall'art. 34 del PRC.



La Conferenza di servizi prende atto che gli impatti paesaggistici, individuati dalla Soprintendenza e dalla Unione dei Comuni (non risolti con la rinuncia alla seconda fase, peraltro non autorizzabile in questo procedimento in quanto relativa ai successivi 5 anni di validità della eventuale autorizzazione paesaggistica) si aggravano alla luce delle considerazioni della AUSL secondo cui lo sviluppo della coltivazione a cielo aperto in sicurezza deve prevedere l'abbattimento del setto che si frappone tra la Pitone e la cava adiacente.

La Conferenza di servizi precisa altresì che, contrariamente a quanto affermato dal professionista, la AUSL non aveva posticipato alla seconda fase il problema delle lavorazioni a confine con l'adiacente cava Pellini, bensì aveva richiesto fin da subito che, "per l'eventuale approvazione, è necessario rimodulare il piano nel settore a confine con la cava Pellini."

Si rileva peraltro che, lo stesso art. 34 del PRC, al comma 4, prescrive la redazione coordinata del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione ex D.Lgs. 117/2008.

## 2.6. Monitoraggio

Nel PGAMD il consulente propone di effettuare analisi delle acque del torrente Rota con cadenza annuale di Idrocarburi, pH, cloruri, solfati, Cadmio, Cromo, Ferro, Nichel, Piombo, Zinco, rame, durezza, Nitriti e Nitrati, Conducibilità, Colore ed Odore effettuando un confronto con i limiti della tabella 3 allegato 5.

Premesso che il set di parametri deve essere integrato con i solidi sospesi, si rileva che il confronto con la tabella 3 allegato 5 sarebbe pertinente solo se si trattasse di un'acqua di scarico, in caso contrario i valori di riferimento dovranno essere proposti, e validati da ARPAT, sulla base dell'obiettivo del monitoraggio.

## 3. Conclusioni

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente e alla luce delle osservazioni sopra riportate, si ritiene di non potersi esprimere ai fini della valutazione di impatto ambientale né ai fini del rilascio dei titoli abilitativi contestualmente richiesti dal proponente in quanto non sono stati chiariti gli aspetti progettuali precedentemente descritti e i relativi impatti. In base alla valutazione tecnica, infatti, potrebbero rendersi necessarie specifiche misure di mitigazione degli impatti al momento non individuabili.

### **Osservazioni sul progetto:**

Al fine di potersi esprimere è necessario che il proponente:

1. chiarisca la modalità di approvvigionamento energetico ed eventuale comunicazione relativa alla potenza termica nominale del generatore;
2. fornisca gli elaborati denominati Tav. 1 AMD, Tav. 2 AMD e Tav. 3 AMD;
3. indichi con maggior dettaglio le modalità di realizzazione, con particolare riferimento alle "interferenze" con la strada di accesso alle cave Pellini/Pellizzari, al fine di fornire evidenza che le acque meteoriche non defluiscano attraverso il sito estrattivo Pitone, né il sito estrattivo adiacente;
4. fornisca le specifiche tecniche del disoleatore di trattamento delle acque di lavorazione;
5. fornisca un PGAMD aggiornato con una stima corretta delle aree (impianti, strade, deposito inerti, ecc.) e con uno schema a blocchi relativo alla gestione delle AMD che evidenzii interferenze tra acque meteoriche e acque di lavorazione (es. miscele nella stessa vasca, ecc.);
6. il progetto di ripristino, illustrato nella Tavola 13, dovrebbe chiarire: modalità di accesso fra i diversi piazzali, motivazione delle analisi di stabilità su area a valle al sito estrattivo, indicazione dei



flussi delle AMD a fine coltivazione;

7. fornisca un PGRE coordinato con la cava Pellini ai sensi dell'art. 34 co. 4 del PRC;

### **Osservazioni conclusive sulla VIA**

Ai fini di una valutazione della significatività degli impatti è necessario che il proponente chiarisca gli aspetti progettuali sopra specificati, con particolare riferimento alle matrici atmosfera e acque e nelle varie fasi progettuali.

Questo Dipartimento ritiene che la vicinanza degli insediamenti estrattivi del bacino Trambiserra potrebbe determinare impatti cumulativi sulle matrici ambientali (aria, rumore, acque, suolo) che una valutazione di impatto ambientale limitata a una singola cava, nello specifico la Pitone, non consente valutare compiutamente. Al fine di assicurare che non si verifichino alterazioni significative delle matrici ambientali riveste quindi importanza l'effettuazione del monitoraggio. Ci si riserva, in funzione degli esiti del monitoraggio, di richiedere l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e mitigazione degli impatti. Si propone di chiedere al proponente di valutare l'opportunità di prevedere il coordinamento del monitoraggio ambientale degli impatti derivanti dalle cave coinsediate nel bacino ai recettori, al fine di accertare l'efficacia delle misure di mitigazione adottate ed escludere alterazioni dello stato di qualità dell'ambiente. Ciò potrebbe ottimizzare anche i costi di monitoraggio nella fase post – operam considerato che il PRC prescrive la predisposizione di un Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione coordinato per siti estrattivi “contermini”.

Tali considerazioni tengono conto del fatto che il bacino è inserito all'interno di un Parco Regionale che comporta, come del resto indicato nella normativa regionale di riferimento e nel PRC, una maggiore attenzione.

Nel caso in cui la competente ASL valuti di richiedere un piano di coltivazione coordinato con Cava Pellini, le ricadute ambientali del progetto dovranno tenere conto del piano effettivo di coltivazione.

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio Ambientale degli impatti, si formulano inoltre le seguenti osservazioni:

8. Per i materiali che verranno lasciati in sito si richiede, oltre alle analisi indicate, anche il test di cessione, da effettuarsi in conformità al DM 5/02/1998, allegato 3. I dati, una volta disponibili, dovranno essere inviati all'autorità competente e in copia anche a questo Dipartimento.
9. Non sono individuati nelle planimetrie del Piano di Monitoraggio (Elaborato Q) i n.2 punti di monitoraggio delle emissioni diffuse esterne alla cava (“nell'intorno del sito di cava”) né i punti di monitoraggio delle acque superficiali (Torrente Serra o il più vicino Canale di Rota) a monte e valle dell'attività. I punti individuati dovranno consentire di individuare eventuali impatti determinati dall'attività estrattiva “Pitone” e garantire l'accesso in sicurezza.
10. Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque superficiali, integrare il parametro Solidi Sospesi. Inoltre non appare condivisibile la proposta di prendere a riferimento i VLE per gli scarichi in quanto si tratta di corso d'acqua per il quale l'attività non deve determinare il peggioramento dello stato di qualità ante – operam. I valori di riferimento dovranno essere proposti, e validati da ARPAT, sulla base dell'obiettivo del monitoraggio.
11. Non è chiara la misura prevista per la mitigazione dell'impatto del traffico sulla viabilità esistente. Si richiede di dettagliare i criteri per valutare il massimo numero di transiti accettabile dalla viabilità, che se superata richiede la “programmazione” dei trasporti.

### **Osservazioni conclusive ai fini del rilascio dei titoli abilitativi**

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali, sostituite dall'autorizzazione di cui all'art.16, L.R. 35/2015, è necessario che il proponente chiarisca gli aspetti progettuali sopra specificati.

Si ricorda che, in funzione della potenza termica nominale del generatore, se presente, potrebbe essere

necessario acquisire, in via preventiva, autorizzazione alle emissioni ai sensi art.269 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

Cordiali saluti

Lucca, lì 16/05/2024

La Responsabile del Settore Supporto tecnico  
*Dott.ssa Diletta Mogorovich<sup>1</sup>*

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.







## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Inoltre, si segnala che la coltivazione della cava deve essere condotta senza recare aggravamento dei fenomeni di instabilità dei versanti presenti sull'area e su un suo intorno significativo, né innesco di nuovi fenomeni.

Infine, considerati gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque (PGA) e della Direttiva 2000/60/CE, si ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli "obiettivi di qualità" individuati nel medesimo PGA. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate.

Per eventuali informazioni sulla pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento al Geom. P. Bertoncini ([p.bertoncini@appenninosettentrionale.it](mailto:p.bertoncini@appenninosettentrionale.it)).

Cordiali saluti.

La Dirigente  
Area Valutazioni ambientali  
Arch. Benedetta Lenci  
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb  
Pratica n. 59





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6  
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Lucca

A

Parco Regionale delle Alpi Apuane  
[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

dott.ssa for. Isabella Ronchieri  
[ironchieri@parcoapuane.it](mailto:ironchieri@parcoapuane.it)  
Arch Smona Ozioso  
[simona@parcapuane.it](mailto:simona@parcapuane.it)

Parco Alpi Apuane Prot. N.1934 del 30-04-2024  
ns prot 4795/24 del 30/04/24

E.p.c.

Oggetto:

Comune di Seravezza  
Cava Pitone, Società High Quality s.r.l. -  
Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai  
sensi dell'art.27 bis del Dlgs 152/2006.  
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI a in modalità sincrona  
venerdì 17 maggio 2024 sempre alle ore 10,00

Parere relativo al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica e art 146 D.lgs 42/04  
Valutazione di Compatibilità Paesaggistica con il PIT

### parere negativo

In riscontro all'istanza di cui all'oggetto, in merito al rilascio della autorizzazione paesaggistica ex Art. 146 D. Lgs. 42/2004 e Valutazione di compatibilità paesaggistica con il PIT, esaminata la la proposta scaricabile dal sito del Parco al seguente link:[https://www.parcapuane.toscana.it/FTP\\_VIA/conferenze\\_servizi\\_new.htm](https://www.parcapuane.toscana.it/FTP_VIA/conferenze_servizi_new.htm) - si comunica quanto segue .

Si premette che nel 2019 era stato presentato un progetto di piano di coltivazione per la cava Pitone e viste le perplessità emerse sulla sua attivazione si rese necessario un sopralluogo che confermò lo stato di rinaturalizzazione del sito, con conseguente parere contrario di questa Soprintendenza, verificabile dalle seguenti note .

Ns protocollo 0011257-A 24/10/2019| esiti del sopralluogo del 22/05/2019  
Ns protocollo 2747-p/2021 conferma il parere negativo  
Ns protocollo 690-p/2021 non accoglimneto osservazioni  
Ns protocollo 11700-p/2020 parere contrario

Dalla istruttoria del presente progetto emerge quanto di seguito.

Nella relazione si legge : Dalla *Figura 2. Localizzazione della cava pitone rispetto al confinante bacino estrattivo e la contrapposta cava Cappella bardiglio, in fase di rinaturalizzazione. Sono evidenti le proporzioni della cava con le attigue parti in escavazione, rapporto utile appunto per evidenziare l'effetto della cumulabilità degli effetti visivi impattanti, visibili dal palazzo Mediceo e dai paesi di fronte: Fabiano e Giustanana .*

*L'area della cava Pitone era già attiva in passato e la nuova coltivazione ricalca a cielo aperto quella di vecchio impianto, con estensione in galleria . Nell'area non si ritrovano insediamenti antropici, infatti la cava è stata attiva fino all'anno 1982 e ovviamente a distanza di 42 anni, oggi è rinaturalizzata, come si acclara dalla documentazione fotografica del sopralluogo del 22/05/2019*

Il progetto anche se ridimensionato rispetto al precedente prevede comunque il ribasso del piazzale per l'accesso in galleria e un notevole taglio del bosco perciò se lo si attuasse il contesto paesaggistico verrebbe stravolto

Pag. 1 a 2



E.c. Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: [sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it](mailto:sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it)

e mail: [sabap-lu@cultura.gov.it](mailto:sabap-lu@cultura.gov.it)



con un aumento dell'alterazione percettiva del paesaggio con modificazioni nella morfologia, e della compagine vegetale in un luogo integro; con conseguenti modificazioni dell'assetto percettivo, scenico/panoramico e della funzionalità ecologica nonché sul complessivo assetto paesaggistico con la perdita e deturpazione di risorse naturali; creando un aggravio delle criticità paesaggistiche dovute già alle cave viciniori .

Altresì nel PIT-PPR si rinviene quanto segue. Nell'allegato 8B -Disciplina beni paesaggistici.

Articolo 12 *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)* - 12.1-obiettivi -b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali - e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi.

12.2. Direttive b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a: 1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali. - 3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storicoculturali ed estetico-percettivi; - 7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero: - dei castagneti da frutto; . -

12.3. Prescrizioni - a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che: 1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici -

Articolo 11 *I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)*

11.3. Prescrizioni : a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse: 5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano; b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi: 1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed ecosistemici con l'area protetta; e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi;

Pertanto gli interventi ipotizzati nel progetto di coltivazione per la attivazione della cava Pitone altererebbero lo stato dei luoghi e arrecherebbero pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione determinando una compromissione dell'area protetta in un luogo tutelato dal PIT che indica il mantenimento e l'integrità dei valori dei luoghi.

Sotto l'aspetto Paesaggistico non ci sono modifiche che si potrebbero apportare al progetto proposto per un riscontro favorevole.

Questa Soprintendenza, esprime **PARERE CONTRARIO VINCOLANTE**, ai sensi dell'art. 146 del *Codice*, in quanto si ritiene che l'intervento proposto, per localizzazione, dimensioni, caratteristiche morfologiche e vegetazionali, non sia compatibile paesaggisticamente con il contesto d'inserimento e che, in considerazione del rilevante impatto, la realizzazione del progetto andrebbe a modificare irreversibilmente lo stato dei luoghi e comporterebbe una sostanziale alterazione dei valori paesaggistici costituenti la ragion d'essere del provvedimento di tutela. Pertanto esprime **parere negativo** il progetto di coltivazione della **CAVA PITONE Proposta 2024**, progetto proposto che prevede il taglio del bosco e la trasformazione morfologica del sito in un sito rinaturalizzato.

Allegati

Ns protocollo 0011257-A 24/10/2019| esiti del sopralluogo del 22/05/2019

Ns protocollo 2747-p/2021 conferma il parere negativo

Ns protocollo 690-p/2021 non accoglimneto osservazioni

Ns protocollo 11700-p/2020 parere contrario

Il Responsabile dell'Istruttoria

Funzionario Architetto

Teresa Ferraro

Firmato digitalmente da

**TERESA FERRARO**

CN = FERRARO TERESA

TR = Ministero della cultura

479524

Il Soprintendente

Angela Acordon



Pag. 2 a 2



*Ex. Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca*

*Tel. 0583.416341*

*pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it*

*e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it*



alla **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio**  
**per le province di Lucca e Massa Carrara**  
[mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto: Cava Pitone, Comune di Seravezza, esiti del sopralluogo del 22.05.2019**

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta al Parco in data 16.10.2019, protocollo n. 3527, si precisa che la Conferenza di servizi, nel corso del sopralluogo in oggetto, ha valutato lo stato di rinaturalizzazione delle aree soggette agli interventi di trasformazione richiesti.

Si allega una sintesi delle riprese fotografiche effettuate:

*foto 1) la via di accesso*

*foto 2) area identificata nella TAV. 9 come nuovo piazzale quota 318,4*

*foto 3) area identificata nella TAV. 9 come nuovo piazzale quota 322,0*


Distinti saluti

il Responsabile della UOC Pianificazione territoriale  
*dott. arch. Raffaello Puccini*

















Ministero

per i beni e le attività culturali  
e per il turismo

Lucca

Parco Regionale Alpi Apuane  
[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6  
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Prot. n.

Ep.c.

Class

Oggetto: Conferenza di Servizi relativa a *Procedimento di VIA e PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006*  
Comune: Seravezza (LU), Località Trambiserra  
Proponente: High Quality S.r.l.  
Intervento: Progetto di coltivazione della Cava Pitone

**Non accoglimento delle Osservazioni del proponente alla Comunicazione dei motivi ostativi (prot. N° 4906 del 23/12/2020 del Parco Regionale Alpi Apuane) e conferma del parere negativo di competenza**

Nell'ambito del procedimento in oggetto questa Soprintendenza, avendo esaminato le *Osservazioni* formulate dagli istanti ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ritiene che le stesse non siano tali da consentire il superamento delle criticità paesaggistiche riscontrate e pertanto, per quanto di competenza, conferma il proprio **parere negativo** circa la compatibilità paesaggistica del progetto di coltivazione della Cava Pitone.

Al fine di chiarire le ragioni di quanto testé affermato si ritiene conducente commentare puntualmente (cfr. parti in carattere *italic* del testo sottoposto, precedute da simbolo (\*)) le parti delle *Osservazioni* (cfr. parti in carattere *regular* del testo sottoposto) relative ai soli motivi ostativi espressi da questo Ufficio. Giova precisare che, nel farlo, si è tentato di isolare e controdedurre solo quelle considerazioni che costituiscono il nucleo argomentativo di un testo che – almeno nelle sezioni riferite ai motivi ostativi espressi da questo Ufficio – ripete continuamente quanto sostanzialmente esposto nel passo che, a seguire, è citato come “prima osservazione”.

## PRIMA OSSERVAZIONE

«La Soprintendenza [...] sostiene che la Cava Pitone risulterebbe ben visibile dal centro storico di Seravezza e – è il caso di citare testualmente quanto riportato nel verbale – “*pertanto la ripresa dopo più di trent'anni di arresto della sua coltivazione non risulterebbe consona all'obiettivo – precisato nella scheda 02 Versilia e Costa Apuana del PIT – di salvaguardare le principali visuali del paesaggio storico apuano*”.

Seguendo tale impostazione, del tutto estranea all'oggetto della conferenza, la Soprintendenza afferma che la Cava Pitone, pur essendo dimensionalmente contenuta, “*risulta limitare a quel vasto e continuo insieme di cave tutt'oggi attive che definisce il comprensorio estrattivo del Trambiserra, area già caratterizzata da un elevatissimo grado di criticità ambientali e paesaggistiche*”.

Disvelando l'arbitraria finalità traguadata dall'Amministrazione, la Soprintendenza sintetizza la propria posizione asserendo che “*evitare una riattivazione della Cava Pitone (...) significa garantire e favorire una sorta di argine sud di contenimento delle gravi criticità paesaggistiche conseguenti alle coltivazioni delle cave attive costituenti il comprensorio estrattivo del Trambiserra*”, appellandosi ai presunti fenomeni di rinaturalizzazione in essere.

È dunque pacifico che l'unico obiettivo della Soprintendenza sia quello di impedire l'esercizio dell'attività estrattiva nel sito che qui ci occupa. L'amministrazione statale non si concentra minimamente sull'oggetto della conferenza di servizi e sul progetto proposto dalla società, odierna osservante, ma si sofferma esclusivamente su considerazioni inerenti l'opportunità di consentire l'esercizio dell'attività estrattiva presso la Cava Pitone».

(\* *Nell'ambito di una Conferenza di Servizi relativa a un Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 la partecipazione della Soprintendenza è finalizzata a valutare il progetto in esame sotto il profilo precpuamente paesaggistico. A tal fine, ancorare le proprie valutazioni ai contenuti del PIT con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana – nel caso dell'Osservazione in esame, uno degli obiettivi della Scheda 02 Versilia e Costa Apuana – è pertanto “impostazione” dell'argomentazione ostativa consustanziale rispetto a quanto di competenza della Soprintendenza nell'ambito della Conferenza, dunque tutt'altro che “estranea all'oggetto della conferenza”. Si consideri, inoltre, che quello del paesaggio non è fenomeno che possa approcciarsi con sguardo interpretativo che osservi la realtà per ambiti monadici, autoreferenziali, in sé definiti e conclusi, ma per connessioni e riverberazioni che un dato atto di modificazione puntuale/efavale finisce (o finirebbe) per istituire con un ben più ampio contesto: l'identificazione della effettiva estensione di tale contesto, materia complessa da indagare, è parte integrante della comprensione del paesaggio coinvolto dall'atto modificatorio oggetto d'attenzione e, conseguentemente, del giudizio paesaggistico che su di esso si è chiamati a esprimere. Non a caso nell'Elaborato 4 del PIT, documento contenente le “Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive”, è precisato che «ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive svolta nell'ambito del procedimento autorizzativo» occorre considerare non solo gli effetti «determinati dagli interventi proposti» ma anche quelli, correlati, connessi alla «presenza di più attività estrattive contigue o vicine». Gli esiti dello studio di intervistibilità (cfr. in particolare la percepibilità della Cava Pitone dal Centro*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541 - Fax 0583.416565

pec: [mibac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it](mailto:mibac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it)

e-mail: [sabap-lu@beniculturali.it](mailto:sabap-lu@beniculturali.it)



Storico di Seravezza) e la presa d'atto dei principali caratteri di degrado e criticità paesaggistiche che riguardano l'area paesaggistica correlata a un progetto di coltivazione (cfr. le considerazioni espresse sulla Cava Pitone in rapporto al comprensorio estrattivo del Trambiserra) sono questioni di grande importanza per valutazioni attinenti alla tutela paesaggistica, tanto che figurano tra quelle "Componenti del paesaggio" che l'Elaborato 4 del PIT rubrica tra gli elementi che devono essere necessariamente presi in considerazione ai fini della valutazione paesaggistica delle attività estrattive. È appena il caso di chiarire, al riguardo, che pensare di potere – o, peggio, di dovere – giudicare paesaggisticamente un progetto di coltivazione della Cava Pitone senza tener conto delle connessioni e riverberazioni che tale sito intrattiene col comprensorio estrattivo del Trambiserra, significa ipotizzare la formulazione di un giudizio che, negando i capisaldi della propria specificità disciplinare, finisce per minare il proprio statuto ontologico e, dunque, per negare se stesso.

In ultima, occorre sottolineare che i fenomeni di rinaturalizzazione della Cava Pitone tenuti in considerazione nel giudizio paesaggistico di natura ostativa formulato da questo Ufficio non sono "presunti" – come detto nell'Osservazione – ma accertati in sede istruttoria, sia mediante lo studio del materiale documentario (grafico e fotografico) presentato dalla ditta proponente, sia nel corso di un sopralluogo – i cui esiti sono agli atti – effettuato dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi in data 22/05/2019.

Da quanto testé controdedotto risulta chiaro che, partecipando alla conferenza di Servizi, l'obiettivo di questo Ufficio è stato quello che la legge le assegna: esprimere, facendo ricorso ad argomenti disciplinari e normativi inerenti il Paesaggio e la sua Tutela, un giudizio di compatibilità paesaggistica concernente il proposto progetto di coltivazione della Cava Pitone; giudizio tutt'altro che "arbitrario" e/o "estraneo all'oggetto della conferenza" in quanto formulato in rapporto a pertinenti contenuti del PIT con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana, massime l'Elaborato 4, contenente le "Linee guida per la valutazione delle attività estrattive".

## SECONDA OSSERVAZIONE

«Le attenzioni e la finalità, neppure troppo celata, della Soprintendenza è quella di impartire, in modo del tutto arbitrario, sviato e illegittimo, una disposizione di carattere prettamente pianificatorio, che nulla ha a che vedere con l'oggetto del presente procedimento.

È pacifico e incontestato che il sito al quale si riferisce il progetto di coltivazione proposto abbia destinazione estrattiva, secondo quanto previsto dalle Amministrazioni competenti, negli opportuni strumenti di pianificazione vigente.

Per questa ragione, la posizione della Soprintendenza risulta sviata sotto un duplice profilo:

- da un lato, tale Amministrazione non ha il potere di dettare e sindacare scelte strettamente pianificatorie;

- dall'altro lato, la conferenza di servizi e il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico, ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, non costituiscono le sedi procedurali idonee a sindacare scelte, linee e disposizioni impartite "a monte" dai vigenti atti e strumenti di pianificazione.

Mediante la propria posizione, la Soprintendenza pretenderebbe di svuotare di contenuto e sovvertire radicalmente la destinazione estrattiva del sito, elemento presupposto che non può essere messo in dubbio ovvero radicalmente modificato nel presente procedimento».

(\*) Quello del paesaggio non è fenomeno che possa considerarsi spazialmente e temporalmente cristallizzato: esito di reiterate interazioni tra istanze naturali e antropiche, esso è continuamente soggetto a mutamenti che innescano la necessità di progressive revisioni interpretative. Parte del dinamismo sostanziale alla natura del paesaggio è il mutare delle relative potenzialità, ma anche – e non secondariamente – delle connesse criticità e vulnerabilità. Questo è macroscopicamente evidente nel caso del paesaggio interessato dalle attività estrattive: più queste vengono sviluppate, maggiori sono le criticità paesaggistiche che ne conseguono, molte delle quali inevitabilmente e purtroppo irreversibili, e dunque permanenti. Questo rapporto di proporzionalità diretta è di rilevanza ancor maggiore quando più attività estrattive si concentrino in un unico contesto paesaggistico, come nel caso della Cava Pitone nell'ambito del comprensorio estrattivo del Trambiserra. Qui l'attività estrattiva è giunta ad avere nel complesso un'estensione caoticamente imponente che ha comportato in sempre crescente grado di degrado paesaggistico e ambientale. La Cava Pitone, dal canto suo, non è stata coltivata per più di trent'anni, così che la sua rinaturalizzazione è fenomeno manifesto e in progressiva affermazione. Questi fattori di trasformazione del paesaggio non possono essere ignorati qualora si venga chiamati a valutare paesaggisticamente un nuovo progetto di coltivazione che lo riguarda e certamente, ai fini di tale giudizio, la destinazione d'uso stabilita nell'ambito della pianificazione urbanistica del territorio non può e non deve essere approcciata come un dogma da cui derivi meccanicamente la liceità della modificazione del paesaggio determinata dal progetto in esame: la pianificazione urbanistica, infatti, esprime soltanto un generico indirizzo che può ben collidere con un mutato (aggravato) stato di salute del paesaggio correlato e che, in ogni caso, esprime solo una potenzialità del territorio che, per attuarsi, va comunque tradotta in previsioni progettuali che devono essere avallate dal punto di vista di molteplici discipline. Tra queste, quelle del Paesaggio e della sua Tutela sono certamente ineludibili, e sono quelle che rientrano pienamente tra le competenze della Soprintendenza.

## TERZA OSSERVAZIONE

«Infine, per completezza, è il caso di soffermarsi sulla rinaturalizzazione dell'area, quale causa ritenuta arbitrariamente ostativa al rilascio del titolo» rilevando che:

- la rinaturalizzazione del sito non costituisce causa ostativa all'esercizio dell'attività estrattiva;

- come è noto, anche aree "vergini" vengono individuate quali aree a destinazione estrattiva;

- poiché vengono assentiti progetti di coltivazione in aree vergini, a maggior ragione possono essere rilasciati titoli che consentano l'esercizio dell'attività di cava in un sito rinaturalizzato (peraltro, nel caso di specie, solo parzialmente)».

(\*) Dalle precedenti controdeduzioni dovrebbe risultare abbastanza chiaro che la questione della rinaturalizzazione della Cava Pitone – fatto, come detto, oggettivamente riscontrabile dalla documentazione agli atti – è parte di un ben più ampio e articolato ragionamento che ha condotto questo Ufficio a formulare un giudizio ostativo per cui, poiché è non "causa" ma semmai "concausa" dei motivi ostativi, non può sostenersi che "la rinaturalizzazione del sito non costituisce causa ostativa all'esercizio dell'attività estrattiva" giacché i motivi ostativi non poggiano soltanto su questo rilievo ma, come detto, su una disamina molto più complessa ed eterodiretta. La disciplina paesaggistica, poi, non può essere approcciata come fosse una scienza esatta: essendo ciascun contesto paesaggistico unico in sé, per interpretarlo non si può fare affidamento sull'applicazione di "equazioni" che legano le variabili coinvolte nel problema alla inequivocabilità della soluzione. Ogni giudizio paesaggistico è dunque da praticarsi caso per caso, in ragione dell'unicità del contesto di riferimento. Ne consegue l'infondatezza disciplinare della relazione, che si vorrebbe logica, tra le proposizioni: a) se "vengono assentiti progetti di coltivazione in aree vergini", b) allora "a maggior ragione possono essere rilasciati titoli che consentano l'esercizio dell'attività di cava in un sito rinaturalizzato". E, in ogni caso, si sottolinea quel "possano", che è cosa ben diversa dal "devono".

Il Responsabile dell'Istruttoria  
IL FUNZIONARIO ARCHITETTO  
Giovanni Giannone

IL SOPRINTENDENTE  
Angela Acordano



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541 - Fax 0583.416565

pec: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

e-mail: sabap-lu@beniculturali.it



Lucca

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

A

Parco Regionale delle Alpi Apuane  
[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)Lettera inviata solo tramite E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6  
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Prot. n.

E.p.c.

Class.

MIBACT|MIBACT\_SABAP-LU|10/03/2021|0002747-P

**Oggetto:** Conferenza di Servizi relativa a *Procedimento di VIA e PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006*  
**Comune:** Seravezza (LU), Località Trambiserra  
**Proponente:** Italia High Quality S.r.l.  
**Intervento:** Progetto di coltivazione della Cava Pitone

**Non accoglimento delle Osservazioni del proponente alla Comunicazione dei motivi ostativi (prot. N° 4906 del 23/12/2020 del Parco Regionale Alpi Apuane) e conferma del parere negativo di competenza**

Nell'ambito del procedimento in oggetto questa Soprintendenza, avendo esaminato ulteriori *Osservazioni* – includenti una proposta di rimodulazione del progetto di coltivazione alla sola prima fase – formulate dagli istanti ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ritiene che le stesse non siano tali da consentire il superamento delle criticità paesaggistiche riscontrate e pertanto, per quanto di competenza, conferma il proprio **parere negativo** circa la compatibilità paesaggistica del progetto di coltivazione della Cava Pitone.

Al fine di chiarire le ragioni di quanto testé affermato si ritiene conducente commentare puntualmente [cfr. parti in carattere *italico* del testo sottoposto, precedute da simbolo (\*)] le parti delle *Osservazioni* [cfr. parti in carattere *regular* del testo sottoposto] relative ai soli motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza espressi da questo Ufficio. Giova precisare che, nel farlo, si è tentato di isolare e controdedurre solo quelle considerazioni che costituiscono il nucleo argomentativo di un testo che – almeno nelle sezioni riferite ai motivi ostativi espressi da questo Ufficio – ripete quanto sostanzialmente esposto nelle *Osservazioni* già presentate dall'Avv. Francesco Mazzoni per conto della ditta proponente – pervenute a questo Ufficio via *pec* il 13/01/2021 e assunte agli atti con Prot. N° 428 del 14/01/2021 – e già controdedotte da questo Ufficio (cfr. nostro Prot. N° 690 del 20/01/2021, trasmesso via *pec* al Parco Regionale delle Alpi Apuane il 20/01/2021).

\*\*\*

«La visibilità dai punti [del Centro Storico di Seravezza] citati è, per distanza, interferenze visuali e localizzazione, pressoché nulla; risulta visibile la parte di crinale retrostante e di ravaneto, non facente parte della cava Pitone e distante da essa; i pochi e limitati dimensionalmente, elementi visibili dal centro cittadino, risultano parti di fondo di vecchi tagli non oggetto di interventi, in quanto l'intervento si svolge prevalentemente in sbasso e nascosto dal colle sul fronte di scavo (in tal senso nel progetto si è fornito una estrapolazione tridimensionale con relative altimetrie)».

(\*) A sostegno di questo argomento non è stata fornita documentazione scientifica, esaustiva e incontrovertibile: all'uopo, infatti, più di qualsivoglia contributo fotografico o comunque tridimensionale – che in ogni caso, per quanto riguarda l'intervisibilità dal Centro Storico di Seravezza, non è mai stato fornito –, sarebbe stato dirimente proporre una sezione che, tracciata a scala paesaggistica, avrebbe consentito di valutare oggettivamente l'entità quantitativa e qualitativa dei rapporti di intervisibilità tra il Centro Storico di Seravezza (dai punti citati nel Parere) e il sito della Cava Pitone considerato nella sua completezza fenomenica (parti modificate sia direttamente che indirettamente dal piano di coltivazione proposto). In ogni caso, per ammissione stessa del progettista, dai punti del Centro Storico di Seravezza citati nel Parere di competenza di questo Ufficio allegato ai motivi ostativi, la Cava Pitone risulta certamente, ancorché in parte, visibile. A questo riguardo, però, è fondamentale precisare che tale 'parte' corrisponde al margine superiore del perimetro nord-est/est della cava inattiva da oltre trenta anni, margine paesaggisticamente pregno di rilievo in quanto comotante il paesaggio in esame – così come lo si percepisce dal Centro Storico di Seravezza – sia per valenze naturali connesse al suo essere specificazione morfologica non ripetibile dell'orografia di quel punto, sia per valenze antropiche connesse alla presenza di antiche lavorazioni caratterizzate da qualificazioni cromatiche da mettere in relazione con i naturali processi di ossidazione delle rocce un tempo oggetto di coltivazione a cielo aperto. Proprio ai piedi di questa parte paesaggisticamente saliente della Cava Pitone il progetto di coltivazione in esame, anche qualora fosse limitato alla sola prima fase, determinerebbe – come già osservato in sede di conferenza di servizi dalla AUSL Toscana Nord Ovest – un diaframma di roccia a confine con la cava limitrofa di entità tale che, per ragioni di sicurezza, dovrebbe essere prescrittivamente abbattuto comportando, dunque, l'alterazione sostanziale e la perdita definitiva proprio di quelle componenti del paesaggio visibili dal Centro Storico di Seravezza testé descritte. In sostanza: se anche dal Centro Storico di Seravezza risulta visibile solo una parte della Cava Pitone, tale parte è connotata da valenze paesaggistiche di ineludibile rilievo la cui salvaguardia, necessaria, il progetto proposto non è in grado di attuare, anche qualora venisse limitato alla sola prima fase.

«L'intervento è chiaramente visibile da Giustagnana e Fabbiano come lo sono le cave attigue che per dimensione e tipo di coltivazione hanno sicuramente ben altro impatto visivo non condizionabile dalle dimensioni modeste della Pitone; peraltro, allontanandoci da Fabbiano e salendo per la stessa strada la cava non risulta più visibile mentre è visibile l'intero bacino.



Ex Manifattura Tabacchi - Piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

Pec: [mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it)E-mail: [sabap-lu@beniculturali.it](mailto:sabap-lu@beniculturali.it)



Il bacino di Trambiserra ritenuto critico dal punto di vista ambientale e paesaggistico non dovrebbe influenzare il giudizio sul progetto, in quanto si dovrebbero considerare le dimensioni del nuovo impianto, la sua visibilità e cumulabilità, valutandola in rapporto alla capacità di ripristino, che risulta evidente dalla tipologia di coltivazione e dall'excursus naturale pregresso, non certo rapportabile con la situazione di intorno, che presenta sicuramente meno valenze. Nei passi successivi viene ribadito in concetto che le cave vicine, essendo pesantemente compromesse possano trovare ulteriore compromissione dal punto di vista paesaggistico, dall'apertura della cava, che comunque risulta in un ambito a vocazione estrattiva come risulta dalla possibilità di rilascio di autorizzazione espressa nel parere del comune di Seravezza e quindi da valutare anche con questo parametro. Viene contestato che vi sia una rinaturalizzazione generalizzata e cromatismi dovuti alla ossidazione delle superfici rocciose; le caratteristiche vegetative sono bene descritte nella relazione e rappresentate con immagini aggiornate; risulta che il margine vegetato possa essere sfoltito quindi si presuppone non vi sia particolare valenza di tipologia di essenze o dimensioni: si consideri che il piano di ripristino prospettato appare ampiamente compensativo. Chiarisco che i tagli verticali risalente alla vecchia escavazione e caratterizzati da 'ossidazione' e più visibili di altre parti, non sono oggetto di intervento; si consideri che il medesimo stato ossidativo (evincibile dalle immagini fotografiche) si ritrova nell'attiguo bacino quindi da considerare nella stessa misura».

(\*) Su tutti questi punti, che ripetono argomenti già manifestati nelle Osservazioni ai motivi ostativi formulate dall'Avv. Francesco Mazzoni per conto della ditta proponente, pervenute a questo Ufficio via pec il 13/01/2021 e assunte agli atti con Prot. N° 428 del 14/01/2021, si rimanda sia alle Controdeduzioni formulate da questo Ufficio in risposta alle suddette Osservazioni (cfr. nostro Prot. N° 690 del 20/01/2021), sia al Parere (negativo) di competenza fornito sempre da questo Ufficio nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/11/2020 (cfr. nostro Prot. N° 11700 del 19/11/2020) e costituente parte integrante del Verbale della stessa.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
IL FUNZIONARIO ARCHITETTO  
Giovanni Giannone



IL SOPRINTENDENTE  
Angela Acordon

Firmato digitalmente da

**ANGELA ACORDON**

CN = ACORDON  
ANGELA  
O = MIBACT  
C = IT



Ex Manifattura Tabacchi - Piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

Pec: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

E-mail: sabap-lu@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lucca.

At

Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Settore Uffici Tecnici  
[parcoalpiapuane@pec.it](mailto:parcoalpiapuane@pec.it)

Lettera inviata solo tramite E-MAIL  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6  
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Prot. n.

E po.

MIBACT|MIBACT\_SABAP-LU|19/11/2020|0011700-P

Oggetto: Comune di Seravezza – Cava Pitone  
D. Lgs. 156/2006 artt. 23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti  
Procedimento di VIA e rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis  
Proponente: Italia High Quality s.r.l.  
Parere di competenza

In merito a quanto in oggetto,  
visti gli elaborati di progetto e le integrazioni consultabili nella apposita sezione del sito del *Parco Regionale delle Alpi Apuane* ([http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze\\_servizi/conferenze\\_servizi.htm](http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze_servizi/conferenze_servizi.htm)),  
visto il rilievo fotografico dello stato di rinaturalizzazione del sito estrattivo effettuato il 22/05/2019 durante un sopralluogo degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi in oggetto, trasmesso a questo ufficio il 18/10/2019 e assunto agli atti con Prot. N° 11257 del 24/10/2019,  
viste le Osservazioni al Parere di questo Ufficio Prot. N° 4918 del 07/05/2019 formulate dal Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni, trasmesse a questo Ufficio il 30/09/2019 e assunte agli atti con Prot. N° 10691 del 10/10/2019,  
viste altresì le integrazioni documentali e progettuali redatte dall'Arch. Maurizio Masini consultabili nel già menzionato sito del *Parco Regionale delle Alpi Apuane*,  
questa Soprintendenza, per quanto di competenza, giudica di dover riformulare i contenuti del **Parere non favorevole** di cui al Prot. N° 4918 del 07/05/2019 nel modo seguente:

La Cava Pitone risulta ben visibile dal centro storico di Seravezza (al riguardo si considerino, in particolare, le viste panoramiche che si offrono dall'incrocio tra la SP9 e la via Lungo Serra nonché percorrendo quest'ultima strada, anche dove prosegue come via Monte Altissimo) e pertanto la ripresa, dopo più di trent'anni di arresto, della sua coltivazione non risulterebbe consona all'obiettivo – precisato nella *Scheda 02\_Versilia e Costa apuana* del PIT – di “salvaguardare le principali visuali del paesaggio storico apuano” (in questo caso, alcune di quelle che si godono dal centro storico di Seravezza) e inadeguata al perseguimento dell'indirizzo – espresso sempre nella *Scheda 02\_Versilia e Costa apuana* del PIT – che mira a “favorire il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica per le attività estrattive delle Alpi Apuane, con particolare riferimento alle cave collocate sui crinali o in posizione di elevata visibilità dalla costa e dai centri storici”.

Per comprendere appieno tale giudizio d'inadeguatezza paesaggistica della riproposizione di attività estrattive nella Cava Pitone in rapporto al “miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale e paesaggistica per le attività estrattive delle Alpi Apuane”, occorre tener conto del fatto che la Cava Pitone – visibile, come detto, dal centro storico di Seravezza, ma anche dalle frazioni di Riomagno (parte a est del nucleo edificato), Giustagnana (parte a est del nucleo edificato) e Fabbiano (parte a nord del nucleo edificato) – è sì, di per se stessa, dimensionalmente contenuta (sul piano percettivo grazie, non secondariamente, ai fenomeni prodromici di rinaturalizzazione innescatisi e progrediti in più di trent'anni di arresto dell'attività estrattiva), ma risulta liminare a quel vasto e continuo insieme di cave tutt'oggi attive che definisce il comprensorio estrattivo del Trambiserra, area già caratterizzata da un elevatissimo grado di criticità ambientali e paesaggistiche: gli effetti, sul paesaggio, di una nuova coltivazione (per di più a cielo aperto) della Cava Pitone, pertanto, non vanno giudicati tanto in sé ma, più coerentemente con lo stato dei luoghi, in rapporto di cumulabilità con quelli – già gravi e complessi – delle cave strettamente contigue. Evitare una riattivazione della Cava Pitone – non più coltivata dalla fine degli anni Ottanta (da oltre 30 anni, come si è detto) e, come accennato, interessata



Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416544 - Fax 0583.416565

pec: [mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it)

e-mail: [sabap-lu@beniculturali.it](mailto:sabap-lu@beniculturali.it)



allo stato attuale da fenomeni prodromici percettivamente non trascurabili di rinaturalizzazione dei suoli e delle pareti di roccia a vista, apprezzabili sia nella parte a est (dove sono ancora presenti fronti di roccia vergine) di più remota lavorazione (anni Cinquanta/Sessanta del Novecento) sia, soprattutto, a nord/nord ovest del piazzale principale di cava e nel ravaneto a sud dello stesso, aree, queste ultime, tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e con le quali il progetto di coltivazione della cava interferirebbe in misura apprezzabile – significa garantire e favorire una sorta di argine sud di contenimento delle gravi criticità paesaggistiche conseguenti alle coltivazioni delle cave attive costituenti il comprensorio estrattivo del Trambiserra. Che poi la vegetazione apparsa in situ sia, al momento, di natura arbustiva e pioniera è, se non l'optimum rispetto alla contestuale compagine forestale, in ogni caso preferibile, dal punto di vista della percezione paesaggistica, rispetto all'innesco di ulteriori modifiche irreversibili di un ambito orografico già pesantemente obliterato dalle attività estrattive che ancora oggi proseguono nelle cave attive limitrofe. Tra i fenomeni di rinaturalizzazione del sito, inoltre, non vanno trascurati anche quelli legati ai peculiari cromatismi per ossidazione delle superfici di roccia a vista, tanto vergini quanto interessate in passato da attività estrattive, veri e propri elementi di riqualificazione del paesaggio che verrebbero integralmente compromessi dalla realizzazione del progetto di coltivazione proposto.

Per tutte le ragioni testé argomentate, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime **parere contrario** al progetto in oggetto.

Il responsabile dell'istruttoria  
Funzionario architetto  
*Giovanni Giannone*



p. Il Soprintendente  
*Angela Acordou*



*Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca*

*Tel. 0583.416541 - Fax 0583.416565*

*pec: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it*

*e-mail: sabap-lu@beniculturali.it*





PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
UOC Pianificazione territoriale

**Cava Pitone**

Ditta Italia High Quality srl

Comune di Seravezza

**Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco**


Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche

dott.ssa geol Anna Spazzafumo

 ANNA  
SPAZZAFUMO  
23.05.2024  
07:34:52 UTC

specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali

dott. arch. Simona Ozi

 Ozioso Simona  
23.05.2024 11:06:10  
GMT+01:00

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche

dott.ssa for. Isabella Ronchieri

 RONCHIERI  
ISABELLA  
23.05.2024  
09:55:25  
GMT+00:00

Riunione del 16.05.2024

VERBALE

*La commissione, nonostante parte della coltivazione sia prevista in sotterraneo, valuta eccessivamente ampia la coltivazione a cielo aperto, in conseguenza della quale viene distrutta una superficie boschiva di più di 6.000 mq. L'eliminazione del bosco è un intervento che pregiudica la stabilità del versante e causa un forte impatto paesaggistico visibile da più centri abitati. Inoltre l'area nella Carta della Rete Ecologica – P.I.T. è evidenziata come critica per processi di abbandono colturale e dinamiche naturali.*

*La commissione pertanto chiede una rimodulazione del progetto che riduca la coltivazione a cielo aperto ad un'area strettamente necessaria all'ingresso in galleria.*